



**Heat Project**  
Energia . Calore . Antincendio

## La responsabilità del capo-cantiere nei lavori edili

**Avv. Giuseppe Musciolà**  
Consulente Legale

Cass. Penale, Sez. IV, 20.03.2009, n. 12673

*“Il capocantiere, per il suo ruolo, dipendente dalla costante presenza sul luogo di lavoro, è istituzionalmente preposto al controllo della osservanza delle misure di sicurezza indipendentemente da una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro”*

La Corte di Cassazione, nella sentenza da cui è estratta la massima sopra riportata, si occupa di un tema centrale inerente la sicurezza nel settore edile, ossia i profili di responsabilità a carico del capo-cantiere.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che, in tema di infortuni sul lavoro, il capo-cantiere è istituzionalmente preposto al controllo della materiale esecuzione dei lavori e, pertanto, dell'osservanza delle misure di sicurezza, indipendentemente dalla presenza o meno di una formale delega con lo stesso sia stato espressamente delegato alla sicurezza sul lavoro.

Nell'affermare il suddetto principio, la Corte di Cassazione ha precisato che il capo-cantiere, in quanto materialmente presente sul luogo di lavoro, è tenuto alla verifica delle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, conformemente all'organizzazione del lavoro e, quindi, all'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle suggerite dalla comune prudenza, a tutela dell'incolumità dei lavoratori.

La Corte ha infatti ritenuto che il nostro ordinamento giuridico ha previsto la figura del capo-cantiere come soggetto che, in quanto costantemente presente durante l'esecuzione dei lavori, ha il compito specifico di vegliare affinché gli stessi siano eseguiti nel pieno rispetto delle norme di organizzazione del lavoro nonché di quelle previste dalla legislazione in materia di infortuni, con la specifico obiettivo di tutelare l'incolumità dei lavoratori.

E' proprio questo compito "ontologico" connesso alla figura del capo-cantiere a renderlo, a detta della Corte, responsabile dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza, rendendo pertanto superflua la presenza di una formale delega.

Di qui l'importanza della sentenza in esame, in cui la Corte di Cassazione ha finalmente fornito (risolvendo alcuni contrasti interpretativi sorti anche nel recente passato) indicazioni utili in merito alla responsabilità del capocantiere riguardo alla violazione delle norme antinfortunistiche, chiarendo che in tema di infortuni sul lavoro, proprio a tutela dell'incolumità dei lavoratori, l'ordinamento giuridico prevede la figura del capo-cantiere al fine di vegliare sull'esatta applicazione delle norme previste dai rispettivi ordinamenti interni e di essere presente alla esecuzione dei lavori, affinché gli stessi vengano eseguiti in conformità dell'organizzazione dei lavori stessi e con il rispetto di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e di quelle suggerite dalla comune prudenza.